

Delitti contro la vita e l'incolumità individuale
(Capo I del titolo XII del C.P. "Dei delitti
contro la persona")

Art. 581 c.p.: Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto **non** deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, **a querela** della persona offesa, con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

- ◆ Diceva il Guardasigilli nella relazione definitiva al progetto dell'attuale C.P. che si ha il delitto di percosse quando esse "non siano produttive di malattia ed ogni loro efficienza si riduca a una sensazione fisica dolorosa, che non lasci residuo di tracce organiche". E' quindi la percezione soggettiva di una sensazione fisica dolorosa, un delitto di pura condotta e lo si può porre in essere solo con meccanismo contusivo.
- ◆ Può riconoscere delle aggravanti speciali se p. es, commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto dell'adempimento delle di lui funzioni (art. 1151 Codice Navigazione) oppure (legge 5/2/1992., n. 104) la pena è aumentata da un terzo alla metà se, nei delitti non colposi contro la persona, l'offeso sia una persona handicappata.

- ◆ Vi possono rientrare pugni, calci, sculaccioni e schiaffi ma, secondo la Cassazione, “deve trattarsi di gesti con un apprezzabile contenuto di violenza che producano nella vittima una sensazione dolorosa, pur in assenza di malattie o altri particolari traumi”.
- ◆ **Art. 131 bis c.p.:** vi è l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo - valutati dal giudice ex art. 133 c.p. - con offesa di particolare tenuità ed un comportamento non abituale).
- ◆ Ciò non vieta che la parte offesa la ritenga una ingiuria nei suoi confronti (oggi solo illecito amministrativo): possibile quindi, anche in non punibilità, un risarcimento di danno non patrimoniale (danno morale inteso come “patema d'animo” che può sfociare in un trauma emotivo di cui bisogna fornire prova).

Cass. Pen, sez. V. sent. 27737/19.

- ◆ Percuotere non è solo il significato letterale di battere, colpire, picchiare ma, in senso più lato, comprende ogni violenza manomissione dell'altrui persona fisica.
- ◆ Vi rientrano anche gli schiaffi, purché **non** produttivi di malattia (lesione) oppure **non** manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice di esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo (reato di ingiuria c. d. reale).
- ◆ Non è necessario il dolore poiché il reato di percosse è di mera condotta per cui è sufficiente **l'idoneità** dell'azione di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica.